

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Doc. II
n. 11

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO

d’iniziativa dei senatori PERILLI, MAIORINO e DONNO

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 18 NOVEMBRE 2021

Modifiche ai Capi I, II, III, IV, V, VI, VII, X, XI, XII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXII e XXIV, nonché introduzione del Capo XXXIII-*bis* del Regolamento del Senato

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente intervento riformatore rappresenta un *continuum* rispetto alla legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1, in materia di riduzione del numero dei parlamentari, ma reca anche un intervento riformatore più ampio. A seguito del *referendum* confermativo, che ha approvato definitivamente la riforma costituzionale, è sorta la necessità di adeguare il Regolamento alle mutate condizioni relative alla composizione numerica del Senato ma si ritiene che l'occasione possa essere colta anche per rendere maggiormente efficienti il processo legislativo e alcuni meccanismi concernenti il funzionamento delle procedure che regolano i lavori parlamentari.

La proposta in oggetto novella in più punti il Regolamento del Senato, nell'auspicio che essa possa concorrere, insieme a quelle depositate da altri Senatori, ad un suo rinnovamento ulteriore dopo quello recato dagli interventi riformatori del novembre 2012 e del dicembre 2017.

Diversi sono i criteri sui quali si fonda il presente progetto di riforma: da un lato, si è inteso procedere attraverso modifiche di coordinamento, relativamente a questioni che mostravano una stretta correlazione al numero dei parlamentari, alla rimodulazione delle norme seguendo un criterio meramente matematico in rapporto al ridotto numero dei Senatori; dall'altro, sono state codificate nell'articolato prassi consolidate elevandole al rango di norma regolamentare; da ultimo, vengono innovati o costituiti istituti che sono da tempo oggetto di numerosi dibattiti ed approfondimenti da parte di studiosi e addetti ai lavori.

Analizzando la prima direttrice di modifiche occorre segnalare che il coordinamento

dal punto di vista meramente numerico è stato svolto con modalità differenti a seconda dell'istituto in questione. Non tutte le disposizioni che prevedevano *quorum* – siano essi deliberativi piuttosto che costitutivi – o un numero prestabilito di Senatori sono state intaccate dalla proposta. Infatti, a titolo puramente esplicativo, se da un lato si è provveduto, al fine di garantire un corretto funzionamento del futuro Senato, alla rimodulazione del numero delle Commissioni parlamentari permanenti, riducendole a sette, dall'altro non si è ritenuta necessaria una pari riduzione del numero di componenti di alcuni organi di garanzia, quale ad esempio la Giunta per il Regolamento.

Per quanto concerne la codificazione di prassi consolidate e la loro parallela modifica, si può citare, tra le molte, il rinvio al riformulato articolo 24 che disciplina la Commissione speciale. All'inizio di ogni legislatura, infatti, tale consesso opera in sostituzione di tutte le Commissioni permanenti (in quanto non ancora formatesi) per l'esame degli atti urgenti presentati dal Governo. Con la proposta in esame non solo si precisa il suo funzionamento sino alla costituzione delle Commissioni permanenti, ma se ne stabilizza la funzione in chiave di organismo cui sono deferibili compiti specifici, così da assorbire tutte le Commissioni speciali che – per consolidata prassi – vengono a formarsi in corso di legislatura.

Un ulteriore intervento è quello relativo alla previsione, in seno alla 1^a Commissione, del Comitato per la legislazione con funzioni consultive sui disegni di legge contenenti norme di delegazione legislativa o di delegificazione, sui maxi emendamenti, sui disegni di legge di conversione dei decreti-

legge, nonché su quelli per i quali ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti, sulla scorta, almeno in parte, di quanto previsto dal Regolamento della Camera.

Un esempio di codificazione di precedenti è rinvenibile nella modifica all'articolo 97, con riguardo alla dichiarazione di improcedibilità e inammissibilità. Viene quindi dotato di maggiore effettività e chiarezza il principio enunciato al comma 1 ed è istituzionalizzata la possibilità da parte del Presidente di Commissione di rimettere la questione al Presidente del Senato laddove lo ritenga opportuno, senza però introdurre l'istituto formale dei ricorsi utilizzato presso l'altro ramo del Parlamento. Questo al fine di rendere maggiormente omogenee le pronunce di inammissibilità da parte dei diversi Presidenti di Commissione e creare una base regolamentare ampia in merito a tali pronunciamenti, sulla quale naturalmente potranno innestarsi, in futuro, prassi più articolate.

In questa sede andrebbero segnalate anche le innovazioni introdotte nell'ambito dell'articolo 100, relativo alla fase emendativa. Due sono le questioni di maggiore interesse: la possibilità concessa ai Gruppi parlamentari di segnalare le proposte emendative che gli stessi considerano prioritarie, così da favorire un più efficace svolgimento dei lavori di Commissione e riprendendo, in parte, un istituto formalizzato alla Camera ma regolato dalla prassi in Senato; la codificazione del potere presidenziale di dichiarare irricevibile una riformulazione di un emendamento, laddove esso si discosti dal contenuto originario generando, quindi, una nuova proposta emendativa. Anche in questo caso, si eleva a norma regolamentare un contenuto che sinora appartiene, con applicazioni diverse, alla prassi concreta dei lavori istruttori.

Spostando l'attenzione alle modifiche relative agli aspetti maggiormente dibattuti in dottrina, vi sono tre questioni sulle quali occorre soffermarsi: il voto a data certa; la di-

chiarazione d'urgenza; la differente modalità di predisposizione del testo per l'Assemblea nell'esame dei decreti-legge. Relativamente al primo punto è stato rimodulato l'articolo 55, inerente l'organizzazione del calendario dei lavori, dando effettiva priorità ai disegni di legge approvati dalla Camera per rafforzare l'efficacia e l'efficienza del processo legislativo bicamerale. In tali casi, si prevede che gli stessi dovranno essere sottoposti alla votazione finale entro novanta giorni dalla loro assegnazione, salvo il caso in cui il Governo, un terzo dei Senatori o ciascuna delle Commissioni 1^a, 2^a o 3^a (così come previsto in base alla nuova numerazione) con richiesta motivata, in ragione ad esempio della complessità della materia o per motivi sopravvenuti, richiedano il differimento dell'esame per un massimo di ulteriori trenta giorni. Si tratta quindi di un istituto diverso rispetto al voto a data certa per i soli disegni di legge ritenuti prioritari dal Governo o dalla maggioranza, che si ritiene possa contribuire a dare speditezza e garanzia di esame con tempi adeguati all'approfondimento effettivo dei testi.

La modifica inerente la dichiarazione d'urgenza, in consonanza con le modifiche testé illustrate, introduce un termine finale per la deliberazione dell'Assemblea sul disegno di legge sul quale è stata dichiarata l'urgenza, non superiore ai novanta giorni, limitatamente ai disegni di legge di iniziativa parlamentare.

Da ultimo, la modifica relativa alle modalità di esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge, specificatamente nella parte concernente la predisposizione del testo da inviare all'Assemblea per il proseguo dell'esame, accoglie le molteplici perplessità che l'attuale dettato regolamentare produceva. In questo caso, la modifica consiste nell'eliminazione del procedimento che, in riferimento agli emendamenti approvati in Commissione e quindi da essa fatti propri, li sottoponeva nuovamente al vaglio dell'As-

semblea come emendamenti scorporati rispetto al testo del disegno di legge di conversione, potenzialmente persino soggetti a ritiro da parte del relatore, come avvenuto nella prassi. Con la novella proposta essi concorreranno a formare il testo da sottoporre all'esame in Aula, allineando il Senato a quanto già ora avviene alla Camera.

Per alcuni organismi cruciali della vita parlamentare, come le Giunte, si esplicita un potere-dovere di rappresentanza costante degli equilibri politici presenti in Assemblea, superando alcune rigidità nella composizione che hanno portato – nel tempo – a non renderle specchio fedele dell'evoluzione dei rapporti tra Gruppi e tra maggioranza ed opposizione. L'iniziale previsione per cui tale impostazione ne garantiva l'imparzialità ha così finito – involontariamente – per favorirne lo squilibrio, privando irragionevolmente taluni Gruppi importanti della necessaria rappresentanza al loro interno. Naturalmente non viene scalfito, laddove previsto, il principio della qualificazione peculiare richiesta ai componenti. Ciò vale, ad esempio, per gli organi contenziosi che sono oggi retti da regolamenti minori e che hanno portato, sempre per via di modifiche intervenute alla composizione dei Gruppi, ad una rappresentanza non equilibrata, con potenziali effetti anche sulle decisioni da questi prese in materia rimessa allo spazio dell'autodichia.

Si provvede ad introdurre disposizioni volte a rafforzare la corrispondenza tra il voto popolare e la costituzione dei Gruppi parlamentari, affinché sia ridotta la tendenza delle Assemblee elettive a perdere progressivamente l'aggancio al mandato del corpo elettorale per via di fenomeni di eccessiva frammentazione e dispersione che da limitati e fisiologici sono diventati irragionevolmente estesi e patologici rispetto all'esito espresso dal suffragio universale. A tal fine, si prevede la possibilità di aderire al Gruppo misto unicamente ad inizio legislatura per i senatori eletti con un partito o movimento po-

litico che non abbia conseguito almeno sette Senatori, necessari per la costituzione di un Gruppo parlamentare. Si disincentiva, inoltre, il cosiddetto « trasformismo » politico attraverso penalizzazioni di natura economica per il Senatore che decida di cambiare Gruppo parlamentare e per il Gruppo parlamentare di destinazione.

In generale, la proposta mira a rafforzare la funzionalità del Parlamento bicamerale in tutti i suoi aspetti di indirizzo e controllo e nell'attività legislativa propriamente detta. Parallelamente, viene prevista, in modo innovativo, la possibilità, in presenza di gravi e motivate ragioni, di sostituire il Presidente di Commissione, laddove non svolga imparzialmente o correttamente il proprio ruolo.

Proprio per quanto concerne le Commissioni, al fine di ridurre il numero ma di renderle ampiamente rappresentative e funzionali, esse vengono come detto dimezzate nel numero, in modo da renderle politicamente rilevanti e tecnicamente omogenee, cogliendo l'occasione per introdurre specificazioni circa l'assegnazione di competenze assai importanti nella realtà attuale – dalla transizione digitale a quella energetica, dalla innovazione tecnologica alla dimensione internazionale delle imprese – che la datata impostazione dell'articolo 22 non esplicava. Definendo un istituto a metà tra regolamento e precedenti, si rafforza espressamente anche la possibilità – e per certi versi la necessità – che le Commissioni, così potenziate, lavorino in fase di istruttoria preliminare attraverso comitati interni tematici.

Viene rafforzato il richiamo ai principi di trasparenza e pubblicità dei lavori e degli atti, già presente nel Regolamento e nella prassi, e si introduce, ad esempio, la previsione normale dell'audizione delle persone proposte dal Governo per le nomine, così da favorire la conoscenza da parte dei parlamentari e quindi dei cittadini non solo dei *curricula* ma anche di ciò che i designati a ricoprire cariche per le quali viene richiesto il parere

delle Camere si propongono di fare una volta nominati.

Viene introdotta la possibilità di presentare risoluzioni autonome in Commissione, mutuando il Regolamento della Camera, e, al contempo, si prevede per mozioni e risoluzioni in generale che le votazioni avvengano a partire da quella sulla quale il Governo ha espresso parere favorevole, per consentire una ordinata fase di votazione in cui siano trasparenti gli effetti preclusivi eventuali e scoraggiare il fenomeno della corsa al deposito degli atti di indirizzo che talvolta va a scapito della loro corretta formulazione.

Sono rafforzati, precisando i tempi di avvio dell'esame, i procedimenti delle petizioni e, precisando i tempi di conclusione dell'esame, i procedimenti che riguardano i disegni di legge di iniziativa popolare.

Viene precisata a livello regolamentare la prassi e la disciplina su cui si fondano i testi

unificati ed i testi base e sono eliminati o limitati fortemente tutti i riferimenti alla possibilità di svolgere sedute segrete.

In conclusione, da un lato, le modifiche proposte appaiono necessarie affinché il Regolamento sia allineato rispetto alla riforma costituzionale che ha portato alla riduzione del numero dei parlamentari, garantendo, quindi, una piena funzionalità del Senato al momento del passaggio tra la XVIII e la XIX legislatura; dall'altro, l'occasione è stata colta anche per aggiornare alcuni istituti, potenziandoli o innovandoli, ed esplicitare contemporaneamente taluni precedenti, la cui rilevanza ha assunto peso tale da rendere opportuno un loro inserimento nel Regolamento, operando in continuità rispetto alle modifiche apportate nella scorsa legislatura, al fine di rendere l'attività legislativa maggiormente trasparente, efficace e vicina ai cittadini.

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Art. 1.

(Modifiche ai Capi I e II, in materia di costituzione dell'Ufficio di Presidenza)

1. All'articolo 2, comma 2, la parola: « sei » è sostituita dalla seguente: « quattro ».

2. All'articolo 4, terzo periodo, le parole: « dei voti dei presenti » sono sostituite dalle seguenti: « dei votanti ».

3. All'articolo 5 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « otto Segretari » sono sostituite dalle seguenti: « cinque Segretari »;

b) al comma 2, le parole: « quattro per i Segretari » sono sostituite dalle seguenti: « due per i Segretari »;

c) al comma 4, le parole: « il più anziano di età » sono sostituite dalle seguenti: « il più giovane di età ».

Art. 2.

(Modifiche al Capo III, in materia di composizione del Consiglio di Presidenza)

1. All'articolo 9, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Il Vice Presidente che è stato eletto con il maggior numero di voti è incaricato di esercitare le funzioni del Presidente in caso di temporaneo impedimento. In caso di parità tra i due Vice Presidenti eletti con il maggior numero di voti l'incarico è attribuito al più giovane di età ».

2. All'articolo 13, comma 1-*bis*, dopo le parole: « I Vice Presidenti » sono inserite le seguenti: « , i Questori ».

Art. 3.

(Modifiche al Capo IV, in materia di Gruppi parlamentari)

1. All'articolo 14 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Ciascun Gruppo dev'essere composto da almeno sette Senatori e deve rappresentare un partito o movimento politico, anche risultante dall'aggregazione di più partiti o movimenti politici, che abbia presentato alle elezioni del Senato propri candidati con lo stesso contrassegno, conseguendo l'elezione di Senatori. Ove più partiti o movimenti politici abbiano presentato alle elezioni congiuntamente liste di candidati con il medesimo contrassegno, con riferimento a tali liste, può essere costituito un solo Gruppo, che rappresenta complessivamente tutti i medesimi partiti o movimenti politici. All'inizio della legislatura, i Senatori che rappresentano un partito o movimento politico che abbia presentato alle elezioni del Senato propri candidati con lo stesso contrassegno e non abbia conseguito il numero di eletti di cui al primo periodo formano il Gruppo misto. Non è possibile aderire al Gruppo misto nel corso della legislatura, salvo il caso previsto dal comma 6 »;

b) al comma 5, le parole: « almeno cinque iscritti » sono sostituite dalle seguenti: « almeno tre iscritti »;

c) al comma 6, le parole: « inferiore a dieci » sono sostituite dalle seguenti: « inferiore a sette ».

2. All'articolo 15, comma 3, le parole: « commi 4, penultimo periodo, e 5 » sono sostituite dalle seguenti: « comma 5 ».

3. L' articolo 16 è sostituito dal seguente:

« Art. 16. – (*Locali, attrezzature e contributi destinati ai Gruppi parlamentari e ai Senatori*) – 1. Ai Gruppi parlamentari è assicurata la disponibilità di locali, attrezzature e, per le finalità di cui al comma 2, di un contributo annuale, a carico del bilancio del Senato, proporzionale alla relativa consistenza numerica. Nell'ambito di tale contributo a ciascun Gruppo spetta comunque una dotazione minima di risorse finanziarie, stabilita dal Consiglio di Presidenza tenuto conto delle esigenze di base comuni ai Gruppi.

2. I contributi a carico del bilancio del Senato complessivamente erogati in favore dei Gruppi parlamentari, come determinati e definiti in base alle deliberazioni adottate dal Consiglio di Presidenza, sono destinati dai Gruppi esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attività parlamentare e alle attività politiche ad essa connesse, alle funzioni di studio, editoria e comunicazione ad esse ricollegabili, nonché alle spese per il funzionamento dei loro organi e delle loro strutture, ivi comprese quelle relative ai trattamenti economici del personale.

3. Nel caso in cui un Senatore entri a far parte di un Gruppo parlamentare diverso da quello al quale ha dichiarato di voler far parte all'inizio della legislatura, al Gruppo di destinazione non è riconosciuto alcun contributo aggiuntivo rispetto a quello determinato all'inizio della legislatura ai sensi del comma 1.

4. Ai Senatori che entrano a far parte di un Gruppo parlamentare diverso da quello al quale hanno dichiarato di voler far parte all'inizio della legislatura è applicata una decurtazione dell'ammontare dei rimborsi riconosciuti per le spese per l'esercizio del mandato, definita sulla base delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Presidenza. La disposizione di cui al primo periodo non si applica quando la cessazione sia stata deliberata dal Gruppo di provenienza, ovvero in

caso di scioglimento o fusione con altri Gruppi parlamentari ».

Art. 4.

(Modifiche al Capo V, in materia di composizione delle Giunte)

1. All'articolo 18 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « in modo che sia rispecchiata » sono sostituite dalle seguenti: « in modo che siano rispecchiati » e dopo le parole: « i Gruppi parlamentari » sono inserite le seguenti: « ed il rapporto tra maggioranza e opposizione »;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Il Presidente, apprezzate le circostanze e udito il parere della Giunta, può integrare la composizione della Giunta stessa al fine di assicurarne proporzionalità e rappresentatività. Si procede comunque ad integrare la composizione della Giunta nel caso in cui un suo componente entri a far parte di un Gruppo diverso da quello di appartenenza al momento della nomina »;

c) al comma 3-*bis*, le parole: « almeno un terzo » sono sostituite dalle seguenti: « almeno un quarto ».

2. All'articolo 19 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « ventitré Senatori » sono sostituite dalle seguenti: « quindici Senatori »;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. I Senatori nominati dal Presidente del Senato a comporre la Giunta non possono dare le dimissioni, se non per gravissimi motivi personali. Il Presidente del Senato può sostituire un componente della Giunta che non possa per gravi motivi partecipare, per un periodo prolungato, alle sedute della

Giunta stessa. Il Presidente, apprezzate le circostanze e udito il parere della Giunta, può integrare la composizione della Giunta stessa al fine di assicurarne in ogni momento rappresentatività e proporzionalità. Si procede comunque ad integrare la composizione della Giunta nel caso in cui un suo componente entri a far parte di un Gruppo diverso da quello di appartenenza al momento della nomina ».

Art. 5.

(Modifiche al Capo VI, in materia di Commissioni permanenti, speciali e bicamerali)

1. All'articolo 21 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « uno ogni quattordici » sono sostituite dalle seguenti: « uno ogni sette »;

b) al comma 2, le parole: « in tre Commissioni » sono sostituite dalle seguenti: « in più Commissioni »;

c) al comma 3, dopo le parole: « in modo che » sono inserite le seguenti: « , per tutta la durata della Legislatura, »;

d) al comma 5, le parole: « a più di una » sono sostituite dalle seguenti: « a più di due »;

e) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ciascuna Commissione permanente è composta da un minimo di ventisette a un massimo di ventinove Senatori »;

f) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

« 7-bis. Ciascuna Commissione, previa deliberazione del Consiglio di Presidenza in relazione all'ammissibilità di un'apposita richiesta motivata, sottoscritta da almeno un terzo dei componenti della Commissione e comunicata al Presidente del Senato, può

procedere alla revoca della nomina del suo Presidente qualora, nello svolgimento delle sue funzioni, abbia gravemente violato le disposizioni concernenti la regolare attività dell'organo, l'osservanza del Regolamento, lo svolgimento ordinato e corretto delle discussioni e delle votazioni, riferite al Presidente del Senato ai sensi dell'articolo 8, in quanto compatibili. La votazione avviene a scrutinio segreto e la richiesta di revoca si intende approvata qualora ottenga i voti di due terzi dei componenti della Commissione. In tal caso, la Commissione procede alla votazione per l'elezione del nuovo Presidente nella prima seduta utile, convocata dal Presidente del Senato. Qualora la richiesta di revoca non sia approvata, la stessa può essere nuovamente presentata decorsi sei mesi dalla data della votazione ».

2. L'articolo 22 è sostituito dal seguente:

« Art. 22. – (*Commissioni permanenti – Competenze*) – 1. Le Commissioni permanenti sono le seguenti:

1^a – Commissione istituzioni, affari costituzionali e istituzionali della Repubblica, interno e giustizia;

2^a – Commissione internazionale, Unione europea, politiche estere e della difesa, internazionalizzazione delle imprese, commercio internazionale e cooperazione, organizzazioni internazionali;

3^a – Commissione economia, bilancio, tesoro e finanze, politiche fiscali, investimenti e risparmio;

4^a – Commissione cultura, patrimonio culturale, ricerca e istruzione pubblica, transizione digitale, editoria e comunicazioni;

5^a – Commissione ambiente e transizione ecologica, territorio, risorse idriche, mobilità sostenibile ed energia;

6^a – Commissione sviluppo, attività produttive, commerciali, agricole e industriali, innovazione tecnologica, sostegno alle imprese, turismo;

7^a – Commissione *welfare*, famiglia, assistenza e previdenza, salute e lavoro, inclusione e coesione, terzo settore.

2. Le Commissioni permanenti possono costituire al proprio interno appositi comitati tematici, anche per ragione della materia, formati, ove possibile, secondo i criteri di proporzionalità e rappresentatività di cui all'articolo 21, comma 3, cui demandare l'istruttoria preliminare degli atti assegnati o determinate fasi dell'attività consultiva, conoscitiva ed ispettiva. I comitati riferiscono alla Commissione sugli esiti dell'attività ad essi demandata ».

3. All'articolo 23, le parole: « Commissione Politiche dell'Unione europea », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 2^a Commissione ».

4. L'articolo 24 è sostituito dai seguenti:

« Art. 24. – (*Commissione speciale*) – 1.
Il Presidente del Senato, non appena costituiti i Gruppi parlamentari, nomina i componenti della Commissione speciale per l'esame degli atti urgenti presentati dal Governo, composta da venticinque Senatori, sulla base delle designazioni dei Gruppi e garantendo, per quanto possibile, la proporzione esistente in Assemblea tra tutti i Gruppi parlamentari. La Commissione è competente per l'esame sul merito dei singoli provvedimenti di cui al primo periodo. La Commissione esercita altresì le competenze di ogni altra Commissione in sede consultiva, anche con riguardo all'espressione degli eventuali pareri obbligatori, fino alla costituzione delle Commissioni permanenti.

2. Non è ammessa la costituzione di altre commissioni speciali nel corso della legislatura. Successivamente alla costituzione delle Commissioni permanenti e concluso l'esame degli atti urgenti, alla Commissione speciale possono essere temporaneamente deferite ulteriori competenze solo ove espressamente

disposto con deliberazione dell'Assemblea adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Senato. In relazione all'attribuzione di ulteriori competenze è sempre consentita la sostituzione dei componenti della Commissione speciale. Si applica comunque quanto disposto dal comma 7 dell'articolo 21. Qualora siano deferite competenze relative a più materie, la Commissione speciale può organizzarsi in uno o più comitati i cui componenti sono designati dai Gruppi parlamentari garantendo, per quanto possibile, la relativa proporzione esistente in Assemblea.

Art. 24-bis. - (Comitato per la legislazione) - 1. Nell'ambito della 1^a Commissione permanente è istituito il Comitato per la legislazione, composto di sei membri in numero pari fra gli appartenenti ai Gruppi di maggioranza e di opposizione e presieduto a turno da ognuno di essi. Sono sempre ammesse le sostituzioni tra i componenti dei medesimi Gruppi.

2. Le Commissioni sono tenute a richiedere il parere del Comitato per la legislazione su tutti i progetti di legge al loro esame contenenti norme di delegazione legislativa o di delegificazione o che trasferiscono alla potestà regolamentare di altri soggetti materie già disciplinate con legge, nonché su quelli per i quali ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti della Commissione.

3. Il Comitato esprime alle Commissioni e all'Assemblea pareri sulla qualità della legislazione, valutando l'omogeneità, la semplicità, la chiarezza e proprietà di formulazione, l'efficacia ai fini della semplificazione e della chiarezza della legislazione vigente nonché il rispetto della gerarchia delle fonti.

4. Sono assegnati per i medesimi profili al Comitato tutti i disegni di legge di conversione dei decreti-legge, nell'esaminare i quali il Comitato valuta anche l'osservanza delle regole sulla specificità e omogeneità e sui limiti di contenuto, nonché gli emenda-

menti sull'approvazione dei quali il Governo abbia posto la questione di fiducia.

5. Il Comitato svolge funzioni conoscitive nelle questioni di sua competenza, tramite apposite audizioni ».

5. All'articolo 27, comma 3-*bis*, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « La disposizione di cui al primo periodo non si applica quando la cessazione sia stata deliberata dal Gruppo di provenienza ».

6. All'articolo 29, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

« 8-*bis*. Sulla base degli indirizzi del Presidente del Senato, i Presidenti delle Commissioni assicurano le opportune forme di coordinamento di programmi, calendari e ordini del giorno di loro competenza, al fine di evitare sovrapposizioni tra sedute di Assemblea e di Commissione e tra le sedute delle Commissioni stesse. Curano altresì le opportune intese volte all'armonizzazione delle prassi concernenti l'acquisizione e la pubblicazione di atti e documenti nello spazio ad esse riservato nel sito *internet* del Senato, ai fini della trasparenza e della consultazione degli stessi, nonché lo svolgimento di attività in sedi riunite ».

7. All'articolo 31, comma 3, dopo le parole: « discussioni che interessano » sono inserite le seguenti: « strettamente la sicurezza dello ».

8. All'articolo 33 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-*bis*. Tutti gli atti e i documenti acquisiti dalle Commissioni, ivi comprese le memorie e i documenti acquisiti in sede di audizione informale presso gli Uffici di Presidenza, nonché le decisioni degli organi del Senato e i regolamenti interni sono tempe-

stivamente pubblicati nelle apposite sezioni del sito *internet* del Senato »;

b) al comma 4, al primo periodo è premesso il seguente: « I lavori delle Commissioni sono di norma trasmessi sul circuito audiovisivo interno o su apposito canale del sito *internet* del Senato ».

9. All'articolo 34 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « a Commissioni speciali » sono sostituite dalle seguenti: « alla Commissione speciale di cui all'articolo 24 »;

b) al comma 3, le parole: « alla 14^a Commissione » sono sostituite dalle seguenti: « alla 2^a Commissione ».

10. All'articolo 35 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « o di Commissioni speciali » sono soppresse;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Fino al momento della votazione finale, tuttavia, il disegno di legge è rimesso alla sede redigente se il Governo o un decimo dei componenti del Senato o un quinto dei componenti della Commissione lo richiedano al Presidente del Senato, o, a discussione già iniziata, al Presidente della Commissione. Il disegno di legge è rimesso alla sede referente qualora ne facciano richiesta un quinto dei componenti del Senato o un terzo dei componenti della Commissione. Nell'ipotesi prevista dai commi 5 e 6 dell'articolo 40, il disegno di legge è rimesso all'Assemblea. In caso di riassegnazione del disegno di legge in sede referente la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari fissa il termine per la conclusione dell'esame in Commissione. In caso di dissenso espresso da un Gruppo parlamentare in sede di fissazione del suddetto termine, non si procede all'acquisizione del fascicolo degli

emendamenti depositati e sono comunque riaperti i termini per la presentazione degli stessi ».

11. All'articolo 36 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « o a Commissioni speciali » sono soppresse;

b) il comma 2 è abrogato.

12. All'articolo 37, comma 1, le parole: « e il Governo dia il proprio assenso » sono soppresse.

13. All'articolo 39 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Lo schema di parere è predisposto dal Presidente della Commissione o da un relatore da questi delegato e sono sempre ammessi pareri alternativi, che devono essere depositati prima della votazione. I pareri contrari devono essere motivati. Non sono ammessi pareri consistenti nella sola formulazione di osservazioni senza indicazione espressa se il parere reso sia favorevole, non ostativo o contrario »;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *I-bis.* Ciascuna Commissione può istituire un comitato per i pareri, composto da almeno un rappresentante per Gruppo. Qualora un Gruppo parlamentare, tramite il proprio rappresentante, ne faccia richiesta, il parere è rimesso alla sede plenaria e posto all'ordine del giorno nella prima seduta utile »;

c) al comma 2, le parole: « Se detti termini » sono sostituite dalle seguenti: « Se i termini »;

d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Il parere è espresso per iscritto e pubblicato. Nei soli casi di urgenza, il parere può essere comunicato alla Commis-

sione competente mediante intervento personale del Presidente della Commissione consultata o di un membro di essa da lui delegato »;

e) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Il parere scritto è stampato in allegato alla relazione che la Commissione competente presenta all'Assemblea »;

f) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« 4-bis. Nel caso in cui un nuovo testo, adottato dalla Commissione in sede referente, redigente o deliberante, modifichi in modo rilevante il testo sul quale ha già espresso il parere, la Commissione consultata può chiedere al Presidente del Senato un termine per riformulare il parere già reso ».

14. All'articolo 40 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 1, 6 e 10, la parola: « 14^a », ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: « 2^a »;

b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Sono altresì assegnati alla 1^a Commissione permanente, per il parere, i disegni di legge deferiti ad altre Commissioni che contengano disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative »;

c) ai commi 3, 5, 10, 11 e 12, la parola: « 5^a », ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: « 3^a »;

d) il comma 4 è abrogato;

e) al comma 9, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , che a tal fine è integrata da rappresentanti delle regioni e delle autonomie locali in numero pari a quello dei Senatori, designati dalla Conferenza unificata, dei quali metà in rappresentanza delle regioni, un quarto in rappresentanza degli enti locali e un quarto in

rappresentanza delle città metropolitane » e, al secondo periodo, le parole: « Ove quest'ultima » sono sostituite dalle seguenti: « Ove la Commissione ».

15. All'articolo 41 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: « o di un Senatore » sono sostituite dalle seguenti: « o di un Senatore relatore »;

b) al comma 4, le parole: « o essere richiesti » sono soppresse;

c) al comma 5, le parole: « alla 5^a, alla 1^a, alla 2^ae alla 14^a » sono sostituite dalle seguenti: « alla 3^a, alla 1^a, e alla 2^a » e le parole: « della 1^a, della 5^a e della 14^a » sono sostituite dalle seguenti: « della 1^a, della 3^a e della 2^a ».

16. All'articolo 42 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Sono inammissibili gli emendamenti recanti materie per le quali non è consentita l'assegnazione in sede redigente, a meno che la Commissione convenga su tali proposte e deliberi il passaggio alla sede referente. In tal caso l'esame degli emendamenti è sospeso fino alla nuova assegnazione »;

b) al comma 3, le parole: « Le questioni pregiudiziali e sospensive non sono proponibili nell'ipotesi di cui al comma precedente; nelle altre ipotesi » sono soppresse;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Dopo l'esame dei singoli articoli la Commissione conferisce mandato a un relatore incaricato di riferire all'Assemblea e di redigere la relazione scritta. È sempre ammessa la presentazione di relazioni di minoranza, purché annunciata in seduta dopo il conferimento del mandato ».

17. All'articolo 43 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Nell'esame dei disegni di legge assegnati in sede referente alle Commissioni, dopo la relazione preliminare di cui al comma 2 dell'articolo 41, si svolge una discussione generale di carattere sommario. Nel caso di esame congiunto di più disegni di legge, la Commissione delibera se procedere all'adozione di uno di tali disegni di legge o alla predisposizione di un testo che ne riunisca i contenuti, al quale sono riferiti gli emendamenti, salvo che si debba esaminare un disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati, al quale sono riferiti in ogni caso gli emendamenti. Fino al termine dell'esame degli emendamenti, la Commissione può deliberare la congiunzione di ulteriori disegni di legge ovvero la disgiunzione di uno o più disegni di legge per i quali sia stato originariamente disposto l'esame congiunto »;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Alla discussione dei singoli articoli si procede quando siano stati presentati emendamenti. Ogni volta che ne ravvisi l'opportunità, la Commissione può nominare un Comitato, composto in modo da garantire la partecipazione della minoranza, al quale affidare la redazione del testo del disegno di legge per il seguito dell'esame o un esame preliminare degli emendamenti, fatta comunque salva, in ogni momento, la rimessione alla Commissione ogni qualvolta ne faccia richiesta un rappresentante di un Gruppo. Il Comitato, ove lo reputi necessario, può acquisire elementi informativi e al termine dei lavori riferisce alla Commissione »;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. In Commissione in sede referente non possono essere avanzate questioni pregiudiziali. Le questioni pregiudiziali avanzate in

Commissione in sede redigente o deliberante sono sottoposte, con relazione, all'Assemblea. È ammesso il rinvio della discussione, purché non superi il termine entro il quale la Commissione deve riferire al Senato »;

d) al comma 3-*bis*, le parole: « alla 14^a Commissione » sono sostituite dalle seguenti: « alla 2^a Commissione »;

e) al comma 4, le parole: « la Commissione nomina » sono sostituite dalle seguenti: « la Commissione conferisce mandato a »;

f) il comma 5 è abrogato;

g) al comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , che devono essere preannunciate in seduta subito dopo il conferimento del mandato al relatore ».

18. All'articolo 44 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 2, 3 e 4 sono abrogati;

b) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Presentazione delle relazioni ».

19. All'articolo 47, il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

« *1-bis*. In relazione alle nomine governative ad esse assegnate per il parere, le Commissioni procedono all'audizione del candidato proposto dal Governo, con le forme di pubblicità previste dall'articolo 33. L'audizione ha luogo anche in sede congiunta dei due rami del Parlamento. A seguito dell'audizione si apre un dibattito a sé stante ».

20. All'articolo 48, comma 6, il primo periodo è sostituito dai seguenti: « A conclusione dell'indagine la Commissione può approvare, su proposta di uno o più relatori nominati dal Presidente, un documento che viene stampato e distribuito, sul quale si apre un dibattito e che viene posto in votazione. Sono ammessi documenti alternativi

di minoranza. I documenti conclusivi sono pubblicati ».

21. All'articolo 50 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. Su materie per le quali non debba riferire all'Assemblea o per le quali non sia in corso la trattazione di un affare assegnato ai sensi del comma 2, ciascuna Commissione può comunque votare, su proposta del rappresentante di almeno un Gruppo parlamentare, risoluzioni dirette a definire indirizzi su specifici argomenti di propria competenza. Tali risoluzioni sono ammesse anche in sede di Commissioni riunite.

2-ter. Sul dispositivo recato dalle risoluzioni di cui al presente articolo è ammessa la votazione per parti separate »;

b) al comma 3:

1) dopo le parole: « Le risoluzioni » sono inserite le seguenti: « di cui al presente articolo »;

2) le parole: « al Presidente del Senato affinché le sottoponga all'Assemblea » sono sostituite dalle seguenti: « al Presidente del Senato affinché le sottoponga alla votazione dell'Assemblea ».

Art. 6.

(Modifiche al Capo VII, in materia di calendario dei lavori e di partecipazione del Governo alle sedute)

1. All'articolo 55, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-bis. I disegni di legge approvati dalla Camera dei deputati sono iscritti con priorità all'ordine del giorno e sottoposti alla votazione finale entro novanta giorni dalla loro assegnazione. Il termine può essere differito di trenta giorni su richiesta motivata del Go-

verno o di un terzo dei Senatori o anche solo di una delle 1^a, 2^a o 3^a Commissioni permanenti. In tal caso il disegno di legge è in ogni caso iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea in tempo utile ad assicurare che la votazione finale avvenga non oltre il trentesimo giorno dalla richiesta. Non sono ammesse questioni sospensive ».

2. All'articolo 57, il secondo periodo è soppresso.

3. All'articolo 59 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La partecipazione del Governo è obbligatoria in tutti i casi in cui si debba acquisirne il parere al fine di procedere a votazione. Nelle procedure delle Commissioni in sede consultiva la Commissione può procedere comunque all'espressione del parere qualora il Governo sia stato preventivamente informato della seduta in cui deve essere svolto l'esame e abbia già espresso il proprio parere in altra seduta ».

Art. 7.

(Modifiche al Capo X, in materia di presentazione e discussione dei disegni di legge)

1. All'articolo 73, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« *2-bis.* A fini di trasparenza e chiarezza, i disegni di legge possono recare in allegato un testo contenente il raffronto tra la legislazione vigente e le proposte di modifica ad essa apportate dal disegno di legge ».

2. All'articolo 74, comma 3, al secondo periodo, la parola: « consentita » è sostituita dalla seguente: « prevista » e il quarto periodo è sostituito dal seguente: « Decorso tale termine, il disegno di legge è iscritto d'ufficio nel calendario dei lavori dell'Assemblea e sottoposto alla votazione finale entro novanta giorni dall'iscrizione ».

3. All'articolo 76-*bis*, comma 3, al primo periodo, le parole: « la 5^a Commissione »

sono sostituite dalle seguenti: « la 3^a Commissione » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La mancata trasmissione da parte del Governo alla 3^a Commissione della relazione tecnica non determina l'improcedibilità dell'emendamento, ad eccezione degli emendamenti per i quali è obbligatoria la presentazione della relazione tecnica e degli emendamenti d'iniziativa del relatore ».

Art. 8.

(Modifiche al Capo XI, in materia di dichiarazione d'urgenza e di procedimenti con termini abbreviati)

1. All'articolo 77 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. In relazione a un disegno di legge di iniziativa parlamentare o in generale ad un affare che deve essere discusso dall'Assemblea, può essere avanzata la richiesta, da parte di un Gruppo parlamentare o di un decimo dei componenti del Senato, che ne sia dichiarata l'urgenza, con la fissazione di un termine per l'inizio dell'esame in Assemblea e di un termine finale, non superiore a novanta giorni dall'inizio dell'esame, differibile di trenta giorni su richiesta del Governo o della Commissione al quale è stato assegnato o di un decimo dei componenti del Senato. Il Presidente, tenuto conto degli argomenti iscritti in calendario, fissa la seduta di trattazione della richiesta. Su di essa il Senato delibera per alzata di mano dopo l'intervento di non più di un oratore per ciascun Gruppo parlamentare. L'approvazione della dichiarazione d'urgenza comporta l'iscrizione di diritto nel programma dei lavori in modo da assicurare la votazione finale nel termine fissato »;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Ciascun Gruppo parlamentare può richiedere non più di tre dichiarazioni d'ur-

genza in un anno solare. Per ciascun anno solare non possono essere dichiarati urgenti più di dieci disegni di legge, quattro dei quali su richiesta dei Gruppi di opposizione. Non può essere richiesta la dichiarazione d'urgenza di un disegno di legge costituzionale e dei disegni di legge in materia elettorale ».

2. All'articolo 78 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, primo periodo:

1) le parole: « cinque giorni » sono sostituite dalle seguenti: « sette giorni »;

2) le parole: « dieci Senatori » sono sostituite dalle seguenti: « sette Senatori »;

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Gli emendamenti proposti in Commissione e da questa fatti propri sono stampati e distribuiti prima dell'inizio della discussione generale. Essi concorrono a formare il testo sottoposto all'esame dell'Assemblea »;

c) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

« 6-bis. Il termine per la presentazione degli emendamenti in Assemblea è fissato di norma non prima di ventiquattro ore dalla scadenza del termine per la presentazione di emendamenti in Commissione. È ammesso un termine più breve, ove necessario ad assicurare che la votazione finale avvenga in tempo utile per l'approvazione del disegno di legge di conversione.

6-ter. Il Presidente dichiara improponibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che non siano strettamente attinenti alla materia del decreto-legge. Qualora ritenga opportuno consultare l'Assemblea, questa decide senza discussione per alzata di mano ».

3. All'articolo 81, comma 1, le parole: « venti Senatori » sono sostituite dalle seguenti: « tredici Senatori ».

Art. 9.

(Modifiche al Capo XII, in materia di discussione)

1. All'articolo 93, comma 1, dopo le parole: « deliberazione debba rinviarsi » sono inserite le seguenti: « ad una diversa data espressamente indicata, non superiore a sessanta giorni ».

2. All'articolo 95 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I presentatori non possono richiedere la votazione degli ordini del giorno in caso di accoglimento da parte del Governo senza riformulazioni »;

b) al comma 8, dopo le parole: « ordini del giorno ritirati » sono inserite le seguenti: « dal proponente al momento della votazione »;

c) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

« 8-bis. Gli ordini del giorno accolti dal Governo o approvati nel corso dell'esame in Commissione sono allegati alla relazione generale ».

3. L'articolo 96 è abrogato.

4. All'articolo 97 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Sono improponibili ordini del giorno, emendamenti e proposte che siano estranei all'oggetto della discussione con riferimento alle materie contenute nel provvedimento in esame, palesemente incongrui rispetto al contesto logico e normativo, manifestamente lesivi della sfera di competenza riservata ad altre fonti del diritto o volti a modificare in

modo frammentario o parziale atti normativi non aventi forza di legge »;

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. In sede di esame da parte delle Commissioni, il Presidente, data lettura dell'ordine del giorno, dell'emendamento o della proposta, decide inappellabilmente, salva la facoltà, laddove lo ritenga opportuno, di rimettere la questione al Presidente del Senato o di modificare la propria declaratoria di improponibilità o inammissibilità. Non è ammesso ricorso al Presidente del Senato contro la decisione del Presidente di Commissione ».

5. All'articolo 99 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: « per ciascun Gruppo parlamentare » sono aggiunte le seguenti: « per non più di tre minuti »;

b) al comma 3, la parola: « otto » è sostituita dalla seguente: « venti ».

6. L'articolo 100 è sostituito dal seguente:

« Art. 100. - (*Esame degli articoli - Presentazione degli emendamenti*) - 1. Esaurita la discussione generale di un disegno di legge e l'eventuale votazione degli ordini del giorno, l'Assemblea passa all'esame degli articoli.

2. L'esame degli articoli si effettua con la trattazione, articolo per articolo, degli emendamenti proposti dai singoli Senatori, dalla Commissione e dal Governo.

3. Gli emendamenti debbono essere presentati per iscritto dal proponente alla Presidenza nel termine stabilito dalla Presidenza stessa o dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

4. Il contenuto degli emendamenti deve essere omogeneo e corrispondente al contenuto degli articoli cui sono riferiti.

5. Nel corso della seduta il Presidente ammette la presentazione di ulteriori emendamenti quando si riferiscano ad altri emendamenti presentati dal Governo o dal relatore o siano necessari al coordinamento in correlazione con emendamenti già approvati dall'Assemblea.

6. Le condizioni e i termini di cui ai commi 3 e 5 non si applicano alla presentazione di emendamenti da parte della Commissione e del Governo. Nel caso in cui la Commissione e il Governo si avvalgano della facoltà di presentare emendamenti senza l'osservanza dei termini anzidetti, il Presidente ne rinvia l'esame e fissa un termine per la presentazione di emendamenti a detti emendamenti. Nel caso in cui la Commissione e il Governo si avvalgano della facoltà di presentare emendamenti con l'osservanza dei termini, il Presidente, su richiesta di un Gruppo parlamentare, ne rinvia l'esame al fine di consentire la presentazione di emendamenti correlati a detti emendamenti. Sono improponibili emendamenti volti alla soppressione di un emendamento. Sono inammissibili emendamenti che non siano direttamente correlati agli emendamenti cui sono riferiti.

7. All'atto della votazione di emendamenti per i quali il rappresentante del Governo e il relatore abbiano espresso parere favorevole, il Presidente dichiara gli effetti preclusivi della votazione sugli altri emendamenti. Non è ammessa la trasformazione in ordine del giorno di emendamenti dichiarati improponibili per estraneità di materia.

8. Gli emendamenti che importino aumento di spesa o diminuzione di entrata debbono essere trasmessi, appena presentati, anche alla 3^a Commissione permanente perché esprima il proprio parere. Il parere può essere dato anche verbalmente, nel corso della seduta, a nome della Commissione, dal suo Presidente o da altro Senatore da lui delegato.

9. Il Presidente può stabilire, con decisione inappellabile, l'inammissibilità di emendamenti privi di ogni reale portata modificativa e può altresì disporre che gli emendamenti intesi ad apportare correzioni di mera forma siano discussi e votati in sede di coordinamento, con le modalità di cui all'articolo 103.

10. Su tutti gli emendamenti presentati ad uno stesso articolo, inclusi quelli volti a premettere o aggiungere ulteriori articoli, si svolge un'unica discussione, che ha inizio con l'illustrazione da parte di uno solo dei presentatori, che può intervenire una sola volta per non oltre cinque minuti, elevabili a dieci se è l'unico intervento del Gruppo. È ammesso l'ulteriore intervento di non più di un Senatore per ogni Gruppo per non più di cinque minuti. Esaurita la discussione, il relatore e il rappresentante del Governo si pronunciano sugli emendamenti presentati. Qualora siano presentati emendamenti nel corso della seduta o quando se ne manifesti l'opportunità per l'ordine della discussione, il Presidente può disporre che la discussione sia suddivisa in rapporto ai diversi emendamenti o alle diverse parti dell'articolo.

11. La Commissione competente, il Governo e, nell'ipotesi di cui al comma 8, la 3^a Commissione permanente possono richiedere che la discussione degli emendamenti presentati nel corso della seduta sia accantonata e rinviata alla seduta seguente.

12. Nell'interesse della discussione, l'Assemblea può deliberare, su richiesta di almeno un presidente di Gruppo, o il Presidente può decidere l'accantonamento e il rinvio alla competente Commissione di singoli articoli e dei relativi emendamenti, o dell'intero disegno di legge, stabilendo la data nella quale la discussione degli stessi dovrà essere ripresa in Assemblea. Il rinvio del disegno di legge riapre la fase istruttoria, compresa quella consultiva, nel rispetto del termine di ripresa della discussione in Assemblea.

13. I Gruppi possono segnalare, prima dell'inizio dell'esame degli articoli, gli emendamenti, gli articoli aggiuntivi e i subemendamenti di interesse prioritario. qualora si proceda ai sensi dell'articolo 102, comma 4, è comunque garantita, con riferimento a un disegno di legge nel suo complesso, la votazione di un numero di emendamenti, articoli aggiuntivi e subemendamenti, presentati dai Senatori appartenenti a ciascuno dei Gruppi che abbiano provveduto a segnalarli a norma del periodo precedente, non inferiore in media, per ciascun articolo, a un settimo del numero dei componenti del Gruppo stesso, e comunque di un numero non inferiore al numero di articoli che compongono il disegno di legge. Per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge, la suddetta quota si computa con riferimento sia agli articoli del disegno di legge di conversione, sia agli articoli del decreto-legge. Il Presidente può inoltre porre in votazione gli emendamenti, gli articoli aggiuntivi e i subemendamenti, dei quali riconosca la rilevanza, presentati da Senatori che dichiarino di dissentire dai rispettivi Gruppi.

14. Gli emendamenti sono stampati e distribuiti in principio di seduta.

15. In caso di riformulazione di un emendamento, il Presidente ne valuta la portata innovativa e, laddove ritenga che il suo contenuto consista in una nuova proposta emendativa, lo dichiara irricevibile ovvero, nell'interesse della discussione, si riserva la facoltà di consentirne la presentazione ponendolo in votazione, ai sensi dell'articolo 102, comma 4, insieme ad emendamenti strettamente correlati già presenti nel fascicolo.

16. Il relatore non presenta emendamenti sottoscritti a titolo personale. In riferimento agli emendamenti, non sono ammesse aggiunte di sottoscrizioni tra il Senatore che svolge il mandato di relatore e altri Senatori ».

7. All'articolo 101 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: « per le questioni pregiudiziali e sospensive » sono soppresse;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Qualora le proposte di stralcio siano avanzate nel corso dell'esame in Commissione, quest'ultima delibera autonomamente ».

8. All'articolo 102 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Gli emendamenti che, al momento della votazione, sono ritirati dal proponente o dovrebbero essere dichiarati decaduti per l'assenza del proponente possono essere fatti propri da altri Senatori, ad eccezione di quelli che il proponente ha trasformato o annunciato di trasformare in ordini del giorno »;

b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

« 6-bis. Qualora la Commissione, nel corso dell'esame in sede referente, convenga all'unanimità, si può procedere alle votazioni e concludere l'esame in assenza dei pareri obbligatori solo nel caso in cui sia impossibile, in ragione della calendarizzazione imminente in Assemblea, attendere che la Commissione consultata si esprima ».

9. All'articolo 102-bis, le parole: « la 5^a Commissione », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « la 3^a Commissione ».

10. All'articolo 105, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Sulle comunicazioni del Governo si apre un dibattito a sé stante. Il Presidente,

sentito il Governo, dispone l'iscrizione dell'argomento all'ordine del giorno dell'Assemblea entro un termine non superiore a tre giorni. In occasione del dibattito un Presidente di Gruppo o sette Senatori possono presentare una proposta di risoluzione, che è votata al termine della discussione. Si vota per prima la proposta di risoluzione che è accettata dal Governo. All'atto della votazione il Presidente dichiara gli effetti preclusivi derivanti dalla votazione rispetto alle altre proposte di risoluzione. Sul dispositivo recato dalle risoluzioni di cui al presente comma è ammessa la votazione per parti separate ».

Art. 10.

(Modifiche al Capo XV, in materia di esame dei bilanci e di controllo finanziario, economico e amministrativo)

1. All'articolo 125, le parole: « 5^a Commissione » sono sostituite dalle seguenti: « 3^a Commissione ».

2. All'articolo 125-*bis*, le parole: « 5^a Commissione », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 3^a Commissione ».

3. All'articolo 126 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « 5^a Commissione », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 3^a Commissione »;

b) il comma 11 è sostituito dal seguente:

« 11. Dalla data del deferimento e fino alla votazione finale da parte dell'Assemblea del disegno di legge di bilancio, non possono essere iscritti all'ordine del giorno delle Commissioni permanenti e dell'Assemblea disegni di legge che comportino variazione di spese o di entrate, disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, né disegni di legge intesi a modificare la legislazione vigente in materia di contabilità

generale dello Stato. Rimangono conseguentemente sospesi i termini per la presentazione delle relazioni e per l'espressione dei pareri sui disegni di legge anzidetti ».

4. All'articolo 126-*bis* sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è abrogato;

b) le parole: « 5^a Commissione », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 3^a Commissione ».

5. All'articolo 127, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Quelli accolti dal Governo o approvati sono allegati, insieme ai rapporti, alla relazione generale della 3^a Commissione permanente. Quelli non accolti dal Governo o respinti dalle Commissioni possono essere ripresentati in Assemblea ».

6. All'articolo 128, le parole: « 5^a Commissione », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 3^a Commissione ».

7. All'articolo 129, comma 2, le parole: « 5^a Commissione » sono sostituite dalle seguenti: « 3^a Commissione ».

8. All'articolo 130, le parole: « 5^a Commissione », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 3^a Commissione ».

9. All'articolo 131 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « 5^a Commissione », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 3^a Commissione »;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. La relazione generale della 3^a Commissione permanente è discussa dall'Assemblea prima dell'esame del bilancio dello Stato e in ogni caso entro la fine dell'anno ».

10. L'articolo 132 è abrogato.

11. L'articolo 134 è sostituito dal seguente:

« Art. 134. – (*Richiesta di informazioni alle Commissioni di vigilanza*) – 1. Le Commissioni hanno facoltà di invitare le Commissioni di vigilanza, di cui facciano parte Senatori eletti dall'Assemblea, a fornire informazioni, chiarimenti e documenti, nel rispetto delle competenze loro attribuite dalle leggi vigenti ».

Art. 11.

(*Modifiche al Capo XVI e al Capo XVII, in materia di verifica dei poteri e di petizioni*)

1. All'articolo 135-ter, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Sulle proposte in materia di ineleggibilità originaria o sopravvenuta e di incompatibilità, fino alla chiusura della discussione in Assemblea, almeno venti Senatori possono formulare proposte in difformità dalle conclusioni della Giunta, mediante la presentazione di ordini del giorno motivati, in mancanza dei quali l'Assemblea non procede a votazione, intendendosi senz'altro approvate le conclusioni della Giunta. Sulle proposte riguardanti elezioni contestate, fino alla chiusura della discussione in Assemblea, almeno sette Senatori possono formulare proposte in difformità dalle conclusioni della Giunta, mediante la presentazione di ordini del giorno motivati, in mancanza dei quali l'Assemblea non procede a votazione, intendendosi senz'altro approvate le conclusioni della Giunta ».

2. All'articolo 140, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , che ne avvia l'esame entro sessanta giorni ».

Art. 12.

(Modifiche al Capo XVIII, in materia di procedure di collegamento con l'Unione europea e con organismi internazionali)

1. All'articolo 142 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Su domanda del Governo o di cinque Senatori, la 2^a Commissione permanente può disporre che, in relazione a proposte della Commissione europea, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea, e in previsione dell'inserimento delle proposte stesse o di determinate materie all'ordine del giorno del Consiglio, o in ordine ad affari attinenti agli accordi sull'Unione o alle attività di questa e dei suoi organi, si svolga un dibattito con l'intervento del Ministro competente »;

b) al comma 2, le parole: « Commissione Politiche dell'Unione europea » sono sostituite dalle seguenti: « 2^a Commissione »;

c) il comma 3 è abrogato.

2. All'articolo 143 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « 14^a Commissione » sono sostituite dalle seguenti: « 2^a Commissione »;

b) al comma 2, le parole: « alla 3^a Commissione permanente e alla 14^a Commissione permanente » sono sostituite dalle seguenti: « alla 2^a Commissione permanente »;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. La 2^a Commissione permanente, se decide di aprire un dibattito sulle risoluzioni e le decisioni di cui al comma 1, nonché sugli affari relativi, richiede, tramite il Presi-

dente del Senato, alla 1^a Commissione permanente di esprimere il proprio parere entro i termini indicati nell'articolo 39, che decorrono dalla data della richiesta ».

3. L'articolo 144 è sostituito dal seguente:

« Art. 144. – (*Esame degli atti normativi e di altri atti di interesse dell'Unione europea*) – 1. Al fine di esprimere in una risoluzione, ai sensi del comma 11, il proprio avviso sulla opportunità di possibili conseguenti iniziative da parte del Parlamento o del Governo, le Commissioni, nelle materie di loro competenza, esaminano gli atti di cui all'articolo 29, comma 2-*bis*, gli altri atti trasmessi dalle istituzioni dell'Unione europea, le relazioni informative del Governo sulle procedure europee di approvazione di progetti, nonché le relazioni del Governo sullo stato di conformità delle norme vigenti nell'ordinamento interno alle prescrizioni contenute nella normativa dell'Unione europea. La 2^a Commissione permanente deve essere richiesta di esprimere il proprio parere, che è allegato al documento delle Commissioni competenti.

2. I progetti di atti legislativi dell'Unione europea sono deferiti alle Commissioni, nelle materie di loro competenza. Spetta alla 2^a Commissione permanente la verifica del rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in conformità ai Trattati europei.

3. Su richiesta della 2^a Commissione, il Presidente del Senato comunica al Governo, ai fini dell'apposizione della riserva di esame parlamentare nella procedura legislativa europea, l'avvio dell'esame degli atti di cui ai commi 1 e 2.

4. Il Presidente del Senato annuncia il documento all'Assemblea e lo trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, dandone notizia al Presidente della Camera dei deputati.

5. Nel caso in cui il documento approvato si riferisca a progetti di atti legislativi del-

l'Unione europea o ad altri atti trasmessi dalle istituzioni dell'Unione europea, il Presidente del Senato lo trasmette, inoltre, ai Presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea.

6. Gli schemi di atti normativi del Governo concernenti l'applicazione dei Trattati dell'Unione europea, e delle modificazioni ai Trattati stessi, o relativi all'attuazione di norme dell'Unione europea, che il Governo sia tenuto a comunicare al Parlamento, sono assegnati per il parere alle Commissioni competenti per materia, alle quali la 2^a Commissione permanente può far pervenire osservazioni e proposte. Tali osservazioni e proposte sono allegate al parere delle Commissioni stesse.

7. È competenza della 2^a Commissione permanente esaminare gli atti menzionati nei commi precedenti quando riguardino le istituzioni o la politica generale dell'Unione europea; in tal caso la 1^a Commissione permanente può far pervenire alla 2^a Commissione permanente osservazioni e proposte, che sono allegate al parere di quest'ultima.

8. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 6, la 2^a Commissione permanente può chiedere che il parere, le osservazioni e le proposte formulati siano inviati, per il tramite del Presidente del Senato, al Governo, qualora, entro quindici giorni dalla data in cui essi sono pervenuti alla Commissione competente, quest'ultima non si sia ancora pronunciata. Identica facoltà è attribuita alla 1^a Commissione permanente nell'ipotesi di cui al comma 7.

9. Nelle ipotesi di cui al comma 2, la Commissione competente, qualora abbia riscontrato la possibile violazione del principio di sussidiarietà, rimette tale aspetto all'esame della 2^a Commissione permanente. La 2^a Commissione permanente può chiedere che il parere sia inviato, per il tramite del Presidente del Senato, alle istituzioni di cui al comma 5.

10. Qualora il parere approvato dalla 2^a Commissione permanente abbia riscontrato la violazione del principio di sussidiarietà da parte di un progetto di atto legislativo dell'Unione europea, il Governo o un quinto dei componenti la Commissione può richiedere che la questione sia esaminata dall'Assemblea. Si applica l'articolo 55, comma 6.

11. A conclusione dell'esame delle materie di cui ai commi precedenti, le Commissioni possono votare risoluzioni volte a indicare i principi e le linee che debbono caratterizzare la politica italiana nei confronti dell'attività preparatoria all'emanazione di atti dell'Unione europea, esprimendosi sugli indirizzi generali manifestati dal Governo su ciascuna politica dell'Unione europea, sui gruppi di atti normativi in via di emanazione riguardanti la stessa materia, oppure sui singoli atti normativi di particolare rilievo di politica generale. Alle suddette risoluzioni si applicano le disposizioni dell'articolo 50, comma 3.

12. Per la validità delle deliberazioni di cui al presente articolo relative ai progetti di atti legislativi dell'Unione europea è richiesta la maggioranza dei componenti di ciascuna Commissione.

13. In relazione agli atti di cui al comma 2, il Presidente del Senato può richiedere la consultazione delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome. I documenti presentati dalle Regioni e dalle Province autonome sono trasmessi alla Commissione competente e alla 2^a Commissione ».

4. All'articolo 144-*bis*, le parole: « 14^a Commissione », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 2^a Commissione ».

5. All'articolo 144-*ter*, le parole: « 14^a Commissione », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 2^a Commissione ».

Art. 13.

(Modifiche al Capo XIX, in materia di interrogazioni e di mozioni)

1. All'articolo 152, comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La Commissione può sempre disporre la trasmissione sul circuito audiovisivo interno e nel sito *internet* del Senato a norma dell'articolo 33 ».

2. All'articolo 157 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « almeno otto Senatori » sono inserite le seguenti: « o da un Presidente di Gruppo »;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« *2-bis.* Limitatamente al dispositivo, sulle mozioni è ammessa la votazione per parti separate. La reiezione delle premesse non preclude l'esame del dispositivo recante gli impegni. Non sono ammessi emendamenti sulle mozioni ».

3. All'articolo 158, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Tra più mozioni viene posta in votazione prima quella accettata dal Governo. All'atto della votazione il Presidente dichiara gli effetti preclusivi derivanti dalla votazione ».

4. All'articolo 161, comma *3-quater*, le parole: « 5^a Commissione » sono sostituite dalle seguenti: « 3^a Commissione ».

Art. 14.

(Modifiche al Capo XXII, in materia di bilancio e conto consuntivo)

1. All'articolo 165 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « 5^a Commissione » sono sostituite dalle seguenti: « 3^a

Commissione » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , la quale li esamina non prima che siano trascorsi sette giorni dalla conclusione dell'esame in Commissione »;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. La discussione in Assemblea è fatta in seduta pubblica ».

Art. 15.

(Introduzione del Capo XXXIII-bis, in materia di tutela giurisdizionale dei Senatori)

1. Dopo il Capo XXIII è inserito il seguente:

« CAPO XXIII-bis – DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE DEI SENATORI – Art. 166-bis. – *(Commissione contenziosa)* – 1. Per i ricorsi avverso gli atti e i provvedimenti amministrativi adottati dal Senato, i Senatori, anche cessati dalla carica, possono adire la Commissione contenziosa.

2. La Commissione contenziosa, nominata all'inizio della legislatura dal Presidente del Senato, è composta da tre Senatori in carica e da due membri esperti in materie giuridiche, amministrative e del lavoro, scelti tra magistrati a riposo delle supreme magistrature ordinaria e amministrativa, professori ordinari di università in materie giuridiche, anche a riposo, e avvocati dopo venti anni di esercizio. Contestualmente, il Presidente del Senato nomina tre Senatori supplenti e due membri supplenti con i medesimi requisiti di cui al periodo precedente.

3. I Senatori che entrano a far parte di un Gruppo parlamentare diverso da quello al quale appartenevano al momento dell'elezione decadono dall'incarico di componente della Commissione contenziosa. La disposizione di cui al primo periodo non si applica quando la cessazione sia stata deliberata dal Gruppo di provenienza, ovvero in caso di scioglimento o fusione con altri Gruppi parlamentari.

Art. 166-ter. - (*Consiglio di garanzia*) -

1. Contro le decisioni della Commissione contenziosa è ammesso ricorso al Consiglio di garanzia.

2. Il Consiglio di garanzia, nominato all'inizio della legislatura dal Presidente del Senato, sentito il Consiglio di Presidenza, è composto da cinque Senatori in carica esperti in materie giuridiche, amministrative e del lavoro, e scelti fra magistrati, anche a riposo, delle magistrature ordinaria e amministrative, professori ordinari o associati d'università in materie giuridiche, anche a riposo, avvocati dello Stato, anche a riposo, avvocati del libero foro. Contestualmente, il Presidente del Senato nomina cinque Senatori supplenti con i medesimi requisiti.

3. I Senatori che entrano a far parte di un Gruppo parlamentare diverso da quello al quale appartenevano al momento dell'elezione decadono dall'incarico di componente del Consiglio di garanzia. La disposizione di cui al primo periodo non si applica quando la cessazione sia stata deliberata dal Gruppo di provenienza, ovvero in caso di scioglimento o fusione con altri Gruppi parlamentari ».

Art. 16

(*Modifiche al Capo XXIV, in materia di approvazione e revisione del Regolamento*)

1. All'articolo 167 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: « cinque giorni » sono sostituite dalle seguenti: « sette giorni »;

b) al comma 4, dopo le parole: « discussione stessa » sono inserite le seguenti: « , o entro il diverso termine fissato dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari »;

c) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Quando le modificazioni siano costituite da un complesso normativo organico

composto di più disposizioni fra loro collegate, è richiesta la maggioranza assoluta soltanto per l'approvazione finale del complesso; tuttavia cinque Senatori possono richiedere, entro il termine fissato dal Presidente, che singole norme siano stralciate per essere votate separatamente. Sulla richiesta decide il Presidente, che, apprezzate le circostanze, può rimettere la decisione all'Assemblea. Nel caso in cui si proceda allo stralcio, per l'approvazione di ciascuna parte stralciata è richiesta la maggioranza assoluta »;

d) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 7-bis. Del Regolamento fanno parte integrante i pareri della Giunta per il Regolamento, che sono pubblicati, in forma di annotazione agli articoli del Regolamento ai quali sono riferiti, nel sito *internet* del Senato ».

Art. 17.

(*Entrata in vigore*)

1. Le modificazioni al Regolamento di cui agli articoli da 1 a 16 sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrano in vigore a decorrere dalla XIX legislatura.

€ 4,00